



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
LAURA	TRICOMI	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A.	RUSSO	Consigliere

Oggetto

Appello; tardività;
rimessione in
termini;
notificazione
telematica.
Ud. 7/10/2025 CC
CC
R.G.N. 21148/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21148/2024 proposto da:

[redacted] Rappresentata e difesa dall' avv. [redacted]
per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[redacted] rappres. e difesa dagli avv.ti [redacted]
[redacted] per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro,
n.939/2024 pubblicata il 31.07.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
7/10/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Con ricorso depositato in data 6.07.2022, [REDACTED] premesso di aver contratto matrimonio con [REDACTED] il 26/8/2000, che dall'unione coniugale erano nati due figli, che la convivenza era divenuta intollerabile e venuta meno la comunione materiale e spirituale delle parti a causa della condotta vessatoria ed aggressiva del coniuge (attinto da ordinanza di misura cautelare con la quale veniva gli era stato imposto di non avvicinarsi alla ricorrente e di non comunicare con la stessa) chiedeva che il Tribunale di Lamezia Terme dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al resistente, e statuisse sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento della figlia.

Con sentenza pubblicata l'11.10.2024, il Tribunale, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, disponeva che: la figlia minore fosse affidata ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre; il [REDACTED] versasse mensilmente alla moglie la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia e contribuisse nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili; le parti convenivano che il marito intendeva trasferire la quota corrispondente al 50% dell'immobile, acquistato dalla moglie in costanza di matrimonio in comunione dei beni, alla stessa moglie, prospettando tale cessione come parte dell'accordo per la richiesta di separazione consensuale.

Nella medesima sentenza, il Tribunale osservava che la revoca del consenso alla cessione del predetto immobile, esercitata dal [REDACTED] successivamente al ricorso, era irrilevante, poiché intervenuta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.



Avverso la citata sentenza ha proposto appello il [REDACTED] si costituiva la moglie separata.

Con sentenza del 31.7.2024, la Corte territoriale dichiarava l'appello inammissibile, osservando che: l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché tardivamente proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, era fondata; al riguardo, emergeva pacificamente dagli atti di causa: a) che la sentenza di primo grado era stata notificata all'avv. [REDACTED]

[REDACTED] all'indirizzo di posta elettronica, indicato in atti, in data 18.1.2024; b) che il ricorso in appello è stato proposto in data 21.2.2024 allorché era decorso il c.d. termine breve di impugnazione (trenta giorni dalla notifica della sentenza) di cui all'art. 325 c.p.c.; nessuna rilevanza, a fini impeditivi della decorrenza del predetto termine di impugnazione, poteva riconoscersi alle circostanze, dedotte dal [REDACTED] a giustificazione della mancata tempestività dell'appello; sebbene l'appellante avesse dichiarato di aver revocato l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] nulla in tal senso era emerso dagli atti del giudizio, considerato, da un lato, che gli atti processuali conclusivi del primo grado di giudizio recavano la sottoscrizione del suddetto difensore e, dall'altro, che, in ogni caso, la revoca del procuratore doveva essere espressamente manifestata; ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la procura poteva essere sempre revocata e il difensore poteva sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non avevano effetto nei confronti dell'altra parte finché non fosse avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che il procuratore revocato non perdeva lo *ius postulandi* e la rappresentanza legale fintanto che non si fosse provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore, e tale sostituzione non fosse stata ufficialmente comunicata; nel caso di specie, l'avv. [REDACTED] risultava difensore negli atti processuali



conclusivi del giudizio ed era indicata quale procuratore nell'epigrafe della sentenza impugnata; né era stata allegata in atti una comunicazione, anche di natura stragiudiziale, circa la revoca del suo mandato difensivo da parte del [REDACTED] con la conseguenza che la notificazione fatta da controparte all'indirizzo di posta elettronica del suddetto procuratore doveva ritenersi regolare, non essendovi prova, in capo alla controparte, della legale conoscenza della sostituzione del difensore in un momento precedente alla notificazione della sentenza impugnata; invero, l'unico atto dal quale risultasse la nomina di nuovo difensore era il ricorso in appello proposto il 21.2.2024; né assumevano portata significativa in senso contrario, le ulteriori argomentazioni difensive svolte dall'appellante in ordine al suo stato di detenzione domiciliare, impeditivo, a suo dire, della possibilità di recarsi presso lo studio dell'avv. [REDACTED] per ottenere informazioni; si trattava di deduzioni irrilevanti, stante la possibilità di utilizzare altre vie di comunicazione, come del resto, aveva dimostrato di aver fatto tramite allegazione delle chat *whatsapp* intercorse con il difensore; sotto tale profilo si evidenziava ulteriormente che tali chat, prodotte al fine di dimostrare il mancato adempimento degli oneri informativi da parte del difensore -peraltro temporalmente collocate, da quanto si desumeva dal loro contenuto, al momento della pubblicazione della sentenza- non potevano, in ogni caso, essere valutate alla stregua di circostanze impeditive del decorso del termine breve per impugnare, giacché non dimostrative della effettiva mancata conoscenza da parte dell'appellante; era infondata anche la doglianza con la quale quest'ultimo contestava la regolarità della notificazione della sentenza, per l'asserita assenza di "attestazione di conformità" nella mail pec allegata del 18.01.2024, relativa all'estrazione del file dal fascicolo telematico; tale deduzione non trovava alcun riscontro negli atti



processuali in quanto dall'esame della documentazione allegata da controparte (riscontrata nel fascicolo telematico di primo grado, nonché negli allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello) emergeva la "consegna", in formato eml, della notificazione della sentenza con apposita accettazione nel medesimo formato, con attestazione di "estrazione dal fascicolo telematico".

ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi.

resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 c.p.c. e 294, 2° e 3° co. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte d'appello deciso l'istanza di rimessione in termini formulata e documentata nella prima difesa utile, ossia all'udienza del 27.06.2024 con la nota di trattazione e documentazione allegata.

Al riguardo, il ricorrente assume che era stata documentata la situazione in cui versava di oggettiva impossibilità di recarsi dal proprio procuratore all'epoca (avv.) come del pari era stata allegata la chat ove il aveva rappresentato di non aver avuto nessuna comunicazione dal proprio legale, mentre lo stato detentivo gli aveva impedito qualsiasi contatto, dimostrando la assenza di trasparenza e professionalità del suddetto avvocato, così versando nella oggettiva impossibilità di sapere della notifica della sentenza.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 legge nr. 53/1994 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto la notificazione della sentenza impugnata mancava della "attestazione di conformità", cioè che il file era stato estratto dal fascicolo telematico. Il primo motivo è infondato.



La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., n. 18435/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un Tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non poteva integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).

In particolare, secondo un orientamento consolidato di questa Corte, la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (SU, Cass., n. 6431/2025; n. 18435/2024).

Al riguardo, le SU hanno dichiarato inammissibile il ricorso, che intendeva censurare la valutazione di merito, secondo cui l'omessa indicazione nel provvedimento dell'autorità e del termine di impugnazione non giustificava la rimessione in termini, giacché la qualifica professionale di avvocato del ricorrente escludeva la configurabilità in un errore scusabile.

Nella specie, la mancata comunicazione al ricorrente da parte del proprio difensore della pubblicazione della sentenza del Tribunale non configura un impedimento assoluto circa la possibilità di proporre appello, trattandosi di omissione che, secondo la stessa prospettazione



del ricorrente, è ascrivibile a negligenza del difensore (e dunque può rilevare solo nei rapporti con il cliente).

Né può assume rilievo, quale impedimento assoluto, lo stato di detenzione del ricorrente, data l'accertata incontestata possibilità di utilizzare vari mezzi di comunicazione con il difensore, come peraltro emerge dallo stesso ricorso (nel quale appunto è contenuto il riferimento all'uso di messaggi what'up con il difensore).

Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, nella stessa sentenza è stato affermato che il file era stato estratto dal fascicolo telematico. Al riguardo, dall'esame della documentazione allegata da controparte (riscontrata nel fascicolo telematico di primo grado, nonché negli allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello) emerge la "consegna", in formato eml, della notificazione della sentenza con apposita accettazione nel medesimo formato, con attestazione di "estrazione dal fascicolo telematico".

Sul punto, giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file [REDACTED] poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con



conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Cass., n. 161189/2023).

E' stato altresì precisato che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "eml" o "msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore (Cass., n. 25686/2023).

Nel caso concreto, accertata l'avvenuta regolare notifica della sentenza impugnata al difensore del ricorrente, in formato "eml", con l'attestazione di conformità prescritta, la doglianza è dunque del tutto astratta, non attingendo la chiara *ratio decidendi*.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso . e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto



per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 ottobre 2025.

Il Presidente
Dott. Alberto Giusti

